

D.D.L.R.
Disposizioni in materia ambientale

Art. 1
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 dicembre
2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata
dei rifiuti”

Art. 1

All’art. 1, aggiungere un comma 5).

“4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed alla normativa statale e comunitaria vigente”.

Art. 3

All’art. 3, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: “l’autonomia della gestione integrata dei rifiuti urbani e gli altri” ed aggiungere prima di “obiettivi” la parola “gli”.

All’art. 3, comma 1, lettera e), aggiungere una lettera e bis).

“e bis) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare ed i deposito preliminare, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla successiva lettera k bis), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”.

All’art. 3, comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti parole:

“g) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico”.

All’art. 3, comma 1, aggiungere una lett. g bis):

“g bis preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”.

All’art. 3, comma 1, lettera k), sostituire la parola “stazione ecologica” con “isola ecologica”,

All’art. 3, comma 1, lettera k), eliminare dopo la parola “stazione ecologica”, le parole: “o centro di raccolta e stoccaggio di rifiuti urbani” ed aggiungere alla fine “; l’isola ecologica è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.

All'art. 3, comma 1, lettera k), aggiungere una lettera k bis).

“k bis) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la conferenza unificata, Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281 *”Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”*”;

All'art. 3, comma 1, lettera m), aggiungere una lettera m bis).

“m bis) centro di trasbordo: area adibita allo stazionamento di veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superano le 48 h, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.

All'art. 3, comma 1, lettera n) aggiungere una lettera n bis):

“n bis) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità”.

All'art. 3, comma 1, lettera o), sostituire la parola “selezionati” con “raccolti separatamente”.

All'art. 3, comma 1, lettera r), sostituire la lettera con la seguente:

“r) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, serizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti comportabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

All'art. 3, comma 1, lettera r), aggiungere una lettera r bis):

“r bis): rifiuto biostabilizzato: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità”.

All'art. 3, comma 1, lettera r), aggiungere una lettera r ter):

“r ter): digestato di qualità: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche ministeriali”.

All'art. 3, comma 1, lettera r), aggiungere una lettera r quater):

“r quater): frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico”.

All'art. 3, comma 1, lettera p), sostituire la lettera con la seguente:

“p) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero energetico né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o operazioni di riempimento”.

All'art. 3, comma 1, lettera q), sostituire la lettera con la seguente:

“q) trattamento: operazione di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”.

All'art. 3, comma 1, aggiungere una lettera v).

“v) migliori tecniche disponibili: le migliori tecniche disponibili quali definite dall'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”.

All'art. 3, comma 1, aggiungere una lettera z).

“z) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada”.

Art. 4

All'art. 4, comma 2, aggiungere le seguenti parole:
“Inoltre favorisce l'aggregazione, anche progressiva, della gestione degli impianti di smaltimento finale presenti nella regione, per disegnare un sistema impiantistico omogeneo ed improntato alla valorizzazione energetica dei rifiuti e allo smaltimento in discarica dei soli flussi residui”.

All'art. 4, comma 1, lett. e), aggiungere dopo la parola: “l'elaborazione” la parola: “e l'approvazione”.

All'art. 4, comma 1, aggiungere un comma 1 bis):

“1 bis) La Regione esercita, altresì, le seguenti funzioni:

- a) concede contributi e irroga sanzioni alle AdA in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai comuni sulla base delle previsioni di cui all'art. 23, comma 4;
- b) sostiene gli interventi di riorganizzazione dei servizi orientati alla progressiva estensione delle forme di raccolta differenziata domiciliare;
- c) provvede alla comunicazione e diffusione, a soggetti pubblici e privati, dei dati trasmessi dalle Province;
- d) certifica la quantità dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti e i valori di raccolta differenziata conseguiti da ciascuna AdA e da ciascun comune.

Art. 5

All'art. 5, comma 5, aggiungere dopo il punto le seguenti parole:

“I funzionari incaricati della vigilanza ivi compreso il personale del gestore del servizio di raccolta differenziata possono accedere ai luoghi pubblici o privati per accertare il rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti differenziati e di compostaggio domestico della frazione organica **umida**”.

All'art. 5, comma 7, sostituire il comma con il seguente:
“La provincia è tenuta a comunicare alla regione entro il 30 aprile di ogni anno, i dati della gestione dei rifiuti urbani dei comuni appartenenti all'ATO di propria competenza, validati da questi ultimi come previsto dall'art. 6, comma 5 e 5 bis. Successivamente, con l'attivazione dell'ATO, la competenza è di quest'ultimo”.

Art. 6

All'art. 6, comma 4, aggiungere una lett. c).

“c) l'approvazione della realizzazione dei centri di raccolta o loro adeguamento alle norme vigenti; rilascio, rinnovo e modifica dell'autorizzazione alla gestione

degli stessi. Tali centri di raccolta non sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.

All'art. 6, comma 5, aggiungere alla fine del comma le seguenti parole:

“Sino all'attivazione dell'ATO, i Comuni devono periodicamente validare e trasmettere alla Provincia di competenza, esclusivamente in via telematica, i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti per consentirne la trasmissione alla Regione.

All'art. 6, aggiungere il comma 5 bis:

“ I dati, distinti per mensilità, devono essere trasmessi telematicamente, con la seguente periodicità:

- per i mesi da gennaio a giugno, entro il 31 agosto di ogni anno;
- per i mesi da luglio a dicembre, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Con la medesima tempistica i comuni sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di validazione e veridicità dei dati forniti.

I contenuti e le modalità di trasmissione telematica sono stabilite dalla Regione con apposito provvedimento”.

Art. 7

L'art. 7, comma 3, è soppresso. (*Conseguentemente é adeguata la numerazione dei commi successivi*)

All'art. 7, comma 4, aggiungere un'ulteriore lett. l).

“l.) Può sottoscrivere accordi, per specifiche esigenze legate alla gestione dei rifiuti, per il trattamento e lo smaltimento presso gli impianti che abbiano adeguata disponibilità. Di tali accordi viene data comunicazione alla Regione e alla provincia competente per territorio”.

All'art. 7, sostituire il comma 13 con il seguente:

“L'AdA deve periodicamente validare e trasmettere esclusivamente in via telematica alla provincia di competenza i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, per consentire l'elaborazione e la trasmissione alla Regione. La periodicità della trasmissione dei dati e delle relative dichiarazioni di validazione e veridicità è quella indicata all'art. 6 comma 5 bis”.

Art. 8

All'art. 8, comma 4, lett. i) eliminare le seguenti parole:

“entro il 30 giugno ed”

Art. 12

All'art. 12 aggiungere ulteriori commi 3 e 4:

- “3. È istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di rifiuti, il “*Comitato di coordinamento per la gestione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti*”, nominato con atto della Giunta regionale. Il Comitato svolge funzioni consultive alla Giunta regionale relative alla gestione di rifiuti e per problematiche particolarmente complesse che interessano la gestione degli stessi I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso. Il Comitato è composto da esperti in materia di rifiuti di cui:
- a) n. 3 designati dalla Giunta regionale, di cui almeno un componente del Servizio Gestione Rifiuti;
 - b) n. 1 designato da ciascuna Provincia;
 - c) n. 1 designato da ciascuna AdA.
4. La Giunta regionale con proprio atto definisce il funzionamento e l'organizzazione del Comitato.

Art. 15

All'art. 15, comma 3, aggiungere dopo il punto il seguente periodo:

“I consorzi obbligatori, istituiti ai sensi della L.R. 8.09.1988, n. 74 “*Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi*”, sono soppressi a decorrere dalla data di costituzione dell'AdA di cui all'art. 15, comma 1. I presidenti dei consorzi interessati effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Art. 16

All'art. 16, comma 1, lett. b), aggiungere dopo la parola “approvazione” la seguente: “senza alcuna modifica”.

All'art. 16, comma 3, aggiungere un comma 3 bis):

“3. bis) L'AdA subentra nei rapporti giuridici facenti capo ai Comuni o ai consorzi costituiti ai sensi della L.R. 74/1988. Il commissario provvede a gestire il periodo transitorio per assicurare la coerente organizzazione della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell'intero ATO ed in particolare:

- a) approva gli atti istitutivi dell'AdA e nomina i relativi organi, in sostituzione degli enti locali, in caso di inutile decorrenza dei termini di cui al comma 1;
- b) procede all'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 19, in caso di inadempimento;

- c) approva il piano d'ambito, in caso di inutile decorrenza dei termini di cui all'articolo 18.

Art. 17

All'art. 17, comma 2, dopo la parola "popolazione", eliminare la parola "servita".

Art. 19

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

"Art. 19 Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. L'AdA aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti, mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e statali ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della legge 6 agosto 2008, n. 133 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*" e della **legge 20.11.2009, n. 166** "*Conversione in legge del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*".
2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.
3. Nella valutazione delle proposte si dovrà tener conto, in particolare, del rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini e del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.
4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali, già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio, sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari che ne assumono i relativi oneri nei termini previsti dal contratto di servizio.
5. Qualora gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del Piano d'Ambito, siano di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali,

questi possono essere autorizzati dall'AdA a gestire i servizi o loro segmenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali. Tra le parti è in ogni caso stipulato un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

6. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio direttamente, ai sensi dell'art. 113, comma 5 *ter*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i., ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ovvero mediante il ricorso alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e s.m.i.
7. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari non può essere inferiore a quindici anni.
8. Al personale interessato dei servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'art. 202, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 22

All'art. 22, comma 2, lett. g), aggiungere alla fine:

“anche attraverso modalità e condizioni per l’inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture e servizi di specifiche condizioni che favoriscano l’utilizzo di materiali derivanti dal recupero di rifiuti”.

Art. 23

All'art. 23, comma 7, sostituire il comma con il seguente:

“7. La Regione e l'AdA concedono contributi a favore dei comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti. Il contributo può essere concesso anche per i comuni che hanno conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata tramite l'estensione dei servizi domiciliari”.

All'art. 23, comma 9, aggiungere alla fine del comma la seguente frase:

“e gli oli vegetali esausti ai fini di produzione di energia”.

Art. 24

All'art. 24, aggiungere un comma 7.

“7. E’ vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti tal quali spiaggiati sulle coste, anche a seguito di mareggiate. La Giunta regionale emana, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, apposite direttive ai comuni costieri al fine di:

- a. prevedere eventuali apposite autorizzazioni da parte dell’Autorità competente;
- b. ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, prevedendo, prioritariamente la tutela delle risorse naturali costituite dalla sabbia e da ciottoli;
- c. avviare a recupero i materiali riciclabili, previa selezione degli stessi;
- d. prevedere che i quantitativi di rifiuti raccolti contribuiscono al solo fine del calcolo complessivo della raccolta differenziata;
- e. stanziare contributi finanziari ai comuni interessati per garantire adeguati servizi di pulizia delle spiagge.

Art. 25

All’art. 25, comma 2, sostituire: “30%” con: “50%”.

Art. 26

All’art. 26, comma 1, sostituire la parola “L’incenerimento” con: “La valorizzazione energetica”.

All’art. 26, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

“3. La valorizzazione energetica di frazioni non altrimenti riciclabili, nell’ambito dei flussi di cui all’art. 13, comma 2, è effettuata al raggiungimento del **quaranta per cento** di raccolta differenziata, calcolato sulla media raggiunta nell’AdA interessata alla realizzazione dell’impianto. Alla verifica del raggiungimento del suddetto obiettivo provvede il competente servizio regionale che si avvale dell’ARTA e dell’Osservatorio Regionale Rifiuti.

4. La Giunta regionale, a seguito della verifica di cui al comma 3, propone all’approvazione del Consiglio regionale specifiche **direttive tecniche** al fine di definire:

- a. eventuali ulteriori criteri per l’individuazione delle aree più vocate, tenendo conto dei criteri di localizzazione di cui al piano regionale di gestione dei rifiuti;
- b. le migliori tecnologie disponibili in funzione delle più significative esperienze maturate nel contesto nazionale ed internazionale, che garantiscano alta efficienza, elevati standard di protezione ambientale e costi di gestione sostenibili;

- c. indirizzi al fine di garantire la partecipazione delle AdA alle attività di realizzazione e gestione;
- d. specifiche prescrizioni per garantire misure e campionamenti in continuo ed analisi nonché per garantire il controllo del quadro delle emissioni anche da parte dei cittadini.

All'art. 26, comma 5, sostituire le parole: "in impianti di incenerimento" con: "in impianti di valorizzazione energetica".

All'art. 26, aggiungere un ulteriore articolo **26 bis**):

"26 bis) *"Affidamento del servizio di valorizzazione energetica dei rifiuti"*.

1. L'AdA, sede dell'impianto per la valorizzazione del contenuto energetico dei rifiuti previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, procede all'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'impianto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria e statale in materia, privilegiando il ricorso alle Migliori Tecnologie Disponibili che garantiscano alta efficienza, elevati standard di protezione ambientale e costi di gestione sostenibili.
2. Qualora l'impianto per la valorizzazione del contenuto energetico sia riferito al bacino di più AdA, queste procedono alla definizione di un accordo di programma per la gestione dei flussi di rifiuti interessati.
3. Al personale interessato dal servizio di valorizzazione del contenuto energetico dei rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 202, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 27

Aggiungere alla fine del comma **4** il seguente periodo:

"Tale modalità è anche possibile, nelle more dell'istituzione dell'AdA, nel singolo comune che abbia conseguito un obiettivo equivalente di intercettazione della frazione organica e delle altre frazioni biodegradabili".

Art. 36

All'art. 36, comma 4, aggiungere un comma 5.

"5. La Giunta regionale può adottare linee guida per la gestione di altre categorie di rifiuti speciali non individuate nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti".

Art. 39

All'art. 39, comma 4, sostituire il comma con:

“Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 la Giunta regionale emana disposizioni tecniche vincolanti per gli enti locali in particolare per:

- a. definire una modulistica da utilizzare da parte degli enti locali;
- b. aumentare le percentuali minime previste dal D.M. 8.05.2003, n. 203 “*Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo*”;
- c. stabilire criteri e modalità gestionali dei materiali da avviare ad effettivo recupero.

Art. 41

All’art. 41, comma 1, aggiungere alla fine del comma:

“La Regione cura altresì le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d’intesa con l’Autorità marittima per i fini d’interesse di quest’ultima”.

All’art. 41, comma 3, aggiungere alla fine del comma:

“La Regione provvede alla predisposizione dello studio di cui al comma 2, dell’art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8.09.1997, n. 357, nonché alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta”.

Art. 44

All’art. 44, aggiungere un ulteriore art. **44 bis**): “*Terre e rocce da scavo*”

“Art. 44 bis “*Terre e rocce da scavo*”

1. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art. 266, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge detta i criteri, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, per la gestione delle terre e rocce da scavo, prevedendo la semplificazione amministrativa per i materiali provenienti da cantieri di piccole dimensioni”.
2. Il recupero ambientale delle cave **dismesse**, costituisce interesse pubblico ai fini del miglioramento della percezione paesaggistica degli ambienti interessati.
3. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i soggetti proprietari delle aree di cava dismesse di cui al comma 2, di loro iniziativa, ovvero a seguito di richiesta del comune interessato, presentano un progetto di recupero ambientale che preveda il riutilizzo di

terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

4. I comuni approvano il progetto di cui al comma 3 sulla base della vigente normativa urbanistica dandone comunicazione alla Regione ed alla provincia competente. Il progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.
5. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che i proprietari si siano attivati, il comune, valutata la possibilità di utilizzo delle aree di cava e individuate le priorità, previa deliberazione del Consiglio comunale, predispone il progetto di recupero ambientale, contestualmente all'acquisizione delle aree interessate, sulla base di un accordo con il soggetto proprietario o, in mancanza, tramite avvio delle procedure di esproprio. Il recupero ambientale è gestito direttamente dal comune ovvero è affidato in concessione.
6. I progetti di cui al presente articolo sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale qualora ricadano all'interno di aree naturali protette, ovvero all'interno di siti Natura 2000.
7. Le funzioni di vigilanza relative agli interventi di cui al presente articolo sono esercitate dalla provincia competente per territorio.

Art. 46

All'art. 46, aggiungere un comma 6.

“6. Al fine di procedere all'installazione di centraline di monitoraggio e misurazione e di altri impianti fissi e al prelievo di campioni, i soggetti e gli organi pubblici di cui all'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presentano domanda al comune competente per territorio che autorizza l'accesso ai fondi e l'occupazione temporanea di questi, ai sensi della normativa vigente”.

Art. 51

All'art. 51, comma 1 sostituire le parole: “solo” con: “preferibilmente”.

Art. 55

All'art. 55, comma 2, lett. a), aggiungere una lettera a bis)

“a bis. Istituire Siti d'Interesse Regionale (SIR), in caso di aree potenzialmente contaminate di vasta estensione e di rilevanza socio-economica;”.

All'art. 55, comma 3, aggiungere un comma 3 bis).

“3 bis. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere adeguati alla destinazione d’uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche dell’area, nel rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti. Per la realizzazione degli interventi si privilegia, ove possibile, l’impiego di materiali organici di adeguata qualità, provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani di cui all’art. 199, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.

All’art. 55, aggiungere un ulteriore articolo **55 bis**).

“**Art. 55 bis** “Istituzione di un fondo di rotazione per interventi di risanamento ambientale”

1. La Regione riconosce la necessità e l’urgenza di intervenire a favore dei comuni per sostenere interventi di rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato per la successiva bonifica e ripristino ambientale.
2. Il contributo concesso è restituito dal comune beneficiario, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello di erogazione del contributo in dieci rate annuali senza interessi da versare alla Tesoreria regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno per alimentare il fondo di rotazione.
3. Le modalità di gestione del fondo di rotazione sono determinate con apposito atto della Giunta regionale, per il tramite del competente servizio regionale.
4. Le restituzioni di cui al comma 2, confluiscono sul capitolo di entrata di nuova istituzione 42203 U.P.B. 04.02.002 denominato: *Restituzioni di crediti ex fondo di rotazione per siti inquinati*”.

Art. 60

All’art. 60, sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Il contributo ambientale è utilizzato **prioritariamente** dai comuni per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza degli impianti e per finalità inerenti il miglioramento ambientale e la dotazione di servizi nelle stesse aree”.

Art. 61

All’art. 61, comma 3, sostituire il comma con il seguente:

“3. La tariffa non rappresenta il corrispettivo di un servizio, non è soggetta ad IVA ed è applicata in forma differenziata secondo i seguenti criteri:

- a) Per le utenze domestiche possono essere previste agevolazioni tariffarie a favore degli utenti che hanno contribuito:

1. alla riduzione della produzione di rifiuti tramite il compostaggio domestico della frazione organica dei propri rifiuti;
 2. all'incremento delle quote di raccolta differenziata tramite conferimento al servizio di raccolta domiciliare e/o ai centri di raccolta delle frazioni di rifiuti differenziati previste.
 3. Le agevolazioni di cui alla lettera a possono essere concesse anche in relazione ad usi stagionali o non continuativi a particolari fasce di utenza o territoriali.
- b) Per le utenze non domestiche possono essere previste riduzioni tariffarie a favore degli utenti che hanno dimostrato di avere:
1. attivato o modificato processi produttivi finalizzati a ridurre la produzione di rifiuti assimilati;
 2. avviato a recupero presso terzi la quantità di rifiuti differenziati, in particolare della frazione organica umida per la produzione di compost di qualità;
 3. aderito a intese o progetti finalizzati a contenere la produzione o la pericolosità dei rifiuti.
- c) Ferme restando le agevolazioni di cui al presente articolo, possono essere previste agevolazioni tariffarie in favore di titolari di utenze domestiche che versino in condizioni di disagio sociale ed economico. L'agevolazione è concessa sulla base dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) nei limiti fissati dal regolamento di cui al comma 2 del presente articolo. La concessione delle agevolazioni, è effettuata dal gestore del servizio sulla base delle autocertificazioni presentate dal titolare dell'utenza. Il gestore trasmette la relativa documentazione al comune per i controlli di competenza. Le agevolazioni sono finanziate a carico del bilancio comunale. Il corrispondente gettito tariffario è versato dal comune al gestore con modalità e tempi concordati. La Giunta regionale, per le agevolazioni sociali di cui al presente articolo, può concedere contributi in favore dei comuni nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 64

All'art. 64, comma 1, sostituire le lett. b) e c) con le seguenti

“ b) art. 6, commi 5 e 5 bis;
c) combinato art. 7, comma 13 , e art. 6 comma 5 bis.

All’art. 64, comma 1, aggiungere dopo la lettera d), una lettera d bis).
“d bis). art. 24, comma 7”

All’art. 64, comma 1, aggiungere dopo la lettera f), una lettera f bis).
“f bis). art. 39, comma 4”

All’art. 64 aggiungere i commi 8, 9 e 10.

“8. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di euro 500.

9. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000.

10. Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 qualora non rispettino le modalità di conferimento dei suddetti rifiuti previste dall’art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. I comuni provvedono alla irrogazione ed alla riscossione della sanzione

11. La Giunta regionale, fermo restando quanto previsto dall’art. 205, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui a livello di AdA non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dall’art. 23, comma 4, applica a carico di ciascuna AdA una sanzione da euro 2,00 a euro 5,00 per ciascuna tonnellata di rifiuti avviati a smaltimento in eccedenza rispetto ai suddetti obiettivi, tenuto conto della popolazione del comune, della quantità pro-capite dei rifiuti prodotti e della quota di raccolta differenziata”.

Art. 65

All’art. 65, comma 2, aggiungere dopo le parole “in contrasto con il piano regionale” le seguenti: “e le norme”.

All’art. 65, aggiungere il seguente comma 5
“5. In considerazione delle difficoltà operative della gestione telematica del software per le comunicazioni mensili della trasmissione dei dati di cui all’art. 6, comma 5, relative all’annualità 2009 e per il primo semestre 2010, i termini per la trasmissione dei dati di tale annualità sono riaperti, per tutte le relative mensilità, sino a trenta giorni dall’approvazione della presente

modifica normativa. Per la citata annualità 2009 e per il primo semestre 2010 le eventuali connesse sanzioni di cui all'art. 64 comma 1, lettere b) e c) sono pertanto da riferirsi a tale nuovo termine temporale”.

All'art. 65, aggiungere un ulteriore articolo **65 bis**).

“**Art. 65 bis** “*Norma Finanziaria*”.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il 2010 la spesa complessiva di euro **...000.000,00** a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2010, ripartita nel modo seguente:

a) per gli interventi di cui all'art. , è autorizzata la spesa di euro , con imputazione alla unità previsionale di base denominata “ ... “

b) per gli interventi di cui all'art. , è autorizzata la spesa di euro , con imputazione alla unità revisionale di base denominata “ ... “.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede nel modo seguente:

a) al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, let. a) si fa fronte con riduzione di pari importo delle disponibilità dell'unità previsionale di base denominata “ ..”;

b) al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, let. a) si fa fronte con riduzione di pari importo delle disponibilità dell'unità previsionale di base denominata “ ..”.

Art. 66

All'art. 66, comma 1, aggiungere le lettere g) e h).

“g) art. 1, comma 46 della legge 28 dicembre 2006, n. 47 *Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 – 2009 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2007*”;

h) legge regionale 16 giugno 2006, n. 19 (Norme di attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero dei fanghi).

Art. 2

Modifiche alla L.R. 17 luglio 2007, n. 22 “Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli”

L'art. 9 è sostituito con il seguente:

“Art. 9 - L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli”.

Art. 3

Modifiche alla L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”

Sostituire l'art 12 con il seguente:

Art. 12

Discariche abusive – Abbandoni – Depositi incontrollati

1. Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di una discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti è soggetto al pagamento del tributo speciale e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo stesso, **quest'ultima calcolato per ogni annualità di mancato pagamento.**

2. Resta ferma l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti e l'obbligo di procedere alla bonifica ed alla rimessa in pristino dell'area ove esercita l'attività di cui al comma 1.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale ed al pagamento del tributo speciale e delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi regionali prima dell'accertamento delle violazioni di legge.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo l'organo accertatore redige apposito verbale di riferimento da trasmettere alla Provincia competente per territorio con le seguenti indicazioni minimali:

- **estremi del trasgressore e dell'obbligato in solido;**
- **volumetria complessiva della discarica abusiva o dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti;**
- **anno del conferimento del rifiuto. Se lo stesso non è esattamente determinabile, vale quanto previsto al comma 6 dell'art. 10.**

5. L'ammontare del tributo è calcolato con le modalità previste al comma 7 dell'art. 10. Nel caso la volumetria

sia uguale o inferiore a 10 mc, l'importo del tributo è posto forfetariamente pari a 25 Euro.

6. La Provincia procede alla contestazione di cui al comma 2 dell'art. 10, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale di cui al precedente comma 4.

Nel caso di presentazione della prova contraria da parte dei soggetti interessati ai sensi del comma 8 dell'art. 10, la Provincia provvederà ad acquisire le deduzioni finali da parte dell'organo accertatore. Nei 90 giorni successivi dal ricevimento di tali deduzioni e sulla loro base, la Provincia adotterà il provvedimento finale.

7. Il termine per il pagamento del tributo di cui al precedente comma 6 e delle relative sanzioni è fissato in 90 giorni dalla notifica della contestazione oppure, in caso di produzione di prova contraria, dalla notifica del provvedimento finale.

8. Ferme restando le sanzioni, calcolate secondo i parametri di cui al presente articolo, il tributo si ritiene comunque assolto in caso di rimozione dei rifiuti e smaltimento presso impianto autorizzato. In tal caso il soggetto interessato dovrà produrre alla Provincia prova del pagamento del tributo presso il predetto impianto.

9. In caso di discarica abusiva o abbandono o deposito incontrollato di rifiuti i soggetti interessati non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 8.

10. Nel caso delle violazioni individuate nel presente articolo, non si applicano le agevolazioni indicate nell'art. 11, comma 4.

11. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione, tramite il competente servizio per la gestione dei rifiuti, promuove forme di collaborazione tra le Province, il Corpo Forestale dello Stato, il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e la Guardia di Finanza.

Art. 4

Modifiche alla L.R. 16.06.2006, n. 19 “Norme per l’attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonché per la realizzazione di impianto di stoccaggio e recupero di fanghi”

All'art. 3, i commi 1 e 4 sono soppressi.

L'art. 6 è modificato con il seguente:

“1. La Giunta regionale approva specifiche direttive tecniche con le quali sono definiti i criteri e le modalità di smaltimento e recupero dei fanghi di dragaggio dei porti”

L'art. 7 è soppresso.